

(I lavori iniziano alle ore 14.38 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 2528 presentata da Grimaldi, inerente a "Polo logistico LIDL di Carmagnola"

PRESIDENTE

Proseguiamo con la trattazione dell'interrogazione a risposta immediata n. 2528.
La parola al Consigliere Grimaldi per l'illustrazione.

GRIMALDI Marco

Grazie, Presidente.

L'Assessore saprà che è in corso una procedura autorizzativa di variante semplificata, ai sensi dell'articolo 17 bis della legge n. 56/77. C'è un progetto per realizzare nuovi uffici e magazzino per lo stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari e non. Stiamo parlando del polo logistico della LIDL a Carmagnola.

L'intervento proposto dalla società prevede la realizzazione di un capannone di circa 54.000 metri quadri, adibito a magazzino di stoccaggio e relativi uffici mediante una procedura di variante semplificata, con contestuale permesso di costruzione convenzionato.

Queste modifiche urbanistiche introdotte dalla variante consistono nell'individuazione di un comparto 1 nell'ambito di un'area, tralasciando gli indici di utilizzazione fondiaria e in qualche modo le altezze. Quest'intervento, di fatto, ricade nel quadrante centrale del Comune di Carmagnola, su terreni agricoli di prima e seconda classe, per cui vengono dichiarate compensazioni per la sottrazione del suolo.

Come avrà letto, Assessore, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, in data 13/11/2018, valuta che, *"in considerazione degli obiettivi della variante, la proposta necessita di essere assoggettata a procedura VAS"*. Ma la Regione del Piemonte, durante la prima Conferenza dei servizi, svoltasi il 14 novembre 2018, chiedeva ai proponenti se fossero state valutate le alternative e la scelta operata nella localizzazione dell'intervento e un'eventuale dichiarazione di assenza di alternative.

Come lei sa, tra l'altro, sono state mosse critiche al progetto dal mondo ambientalista, in particolare da Legambiente, che è preoccupata dell'impatto dello stabilimento sul territorio sia in termini paesaggistici che di viabilità ordinaria del polo di Carmagnola.

Saprà inoltre che si è già iniziato a dire che questa VAS non è obbligatoria e per questo vogliamo sapere se nella procedura autorizzativa dell'intervento siano state attivate e considerate tutte le misure utili alla tutela del territorio e del paesaggio, qual è la posizione ufficiale della Regione Piemonte e se effettivamente questa variante non necessita di VAS.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per la risposta.

VALMAGGIA Alberto, Assessore all'ambiente

Grazie, Presidente.

Il progetto presentato è finalizzato alla riorganizzazione di un contesto produttivo denominato AD1, prevedendone la suddivisione in due comparti per la localizzazione di un insediamento di tipo produttivo operativo nel settore logistico. È un'area sicuramente estesa: 126.000 metri quadrati, di cui circa 47.000 di superficie coperta.

La normativa vigente prevede un'altezza massima di 11 metri e, data la necessità di disporre di un'altezza superiore pari a 19,5 metri e di un indice fondiario superiore (da 0.30 a 0.43), si è reso necessario provvedere alla redazione di una variante urbanistica; diversamente, si sarebbe potuto realizzare senza alcuna variante.

In merito alla procedibilità della variante semplificata, si fa presente che tale verifica compete al responsabile del procedimento del SUAP, che ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del DPR 160/2010.

La proposta progettuale in oggetto prevede esclusivamente la modifica di alcuni parametri all'interno di un'area che è già destinata produttiva nel PRG vigente. Pertanto, le valutazioni territoriali e paesaggistiche di competenza riguardano solo le analisi di tali aspetti.

Con riferimento ai contenuti del PPR, si evidenzia che, nelle more dell'adeguamento al Piano paesaggistico regionale, ogni variante apportata deve rispettare i disposti del PPR stesso limitatamente all'area e agli oggetti della variante. Come già evidenziato, in questo caso la variante riguarda un comparto già edificato e a destinazione produttiva presente nel PRG vigente, la cui superficie non viene incrementata; la coerenza col PPR pertanto si concentra sugli oggetti della variante (aumento dell'altezza e dell'indice), rispetto ai quali non vi sono contrasti con quanto contenuto nel PPR, visto che l'area in oggetto non rientra tra quelle segnalate di elevata visibilità.

Per quanto riguarda la compatibilità con il Piano territoriale regionale, valgono analoghe considerazioni. Trattandosi di un'area vigente che non viene dimensionalmente modificata, non si rileva incremento del consumo di suolo ai sensi dell'articolo 31 del PTR. Inoltre, si evidenzia che le stesse direttive dell'articolo 31 sono volte a privilegiare attività di completamento e densificazione dell'esistente, anziché individuazione di nuove aree urbanistiche.

Pur trattandosi di una previsione urbanistica vigente, le considerevoli dimensioni e la collocazione dell'area in classe prima e seconda di uso agricolo dei suoli hanno imposto alcune riflessioni che hanno condotto i proponenti dapprima alla valutazione di alternative localizzative, dichiarate non idonee, e in seguito alla decisione di prevedere una serie di compensazioni ambientali da realizzare contestualmente all'intervento, valutate positivamente dai soggetti pubblici competenti.

Per quanto riguarda l'impatto delle previsioni sulla viabilità, sono stati operati studi sui flussi di traffico, illustrati in appositi elaborati che ipotizzano una situazione di sostanziale compatibilità. Gli studi sono stati analizzati dalla Direzione Trasporti e Logistica e valutati nel complesso accettabili.

OMISSIS

(Alle ore 15.37 la Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 15.40)